

REGOLAMENTO

Norme di funzionamento del consiglio d'Istituto

Art.1- Composizione del consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto si compone di 19 membri, secondo le disposizioni contenute nell'art.5 del D.P.R. 31.15/1974, n. 416-D.Lgs 297/ 94, suddivisi fra le componenti che operano nella scuola:

- a - il Dirigente Scolastico (membro di diritto);
- b - 8 rappresentanti elettivi del personale insegnante;
- c - 2 rappresentanti elettivi del personale non insegnante;
- d - 8 rappresentanti elettivi dei genitori degli alunni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Gli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi di detto Consiglio vengono eletti secondo le modalità previste nel citato decreto entro il 35° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti (C.M. n. 250/77).

Art. 2 - Il presidente

Il Presidente del Consiglio di Istituto viene eletto, tra i rappresentanti dei genitori, a votazione segreta da tutti i Consiglieri.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Istituto.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente e in assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età fra la componente genitori.

Il Presidente, previa verifica della validità della riunione, apre la seduta e svolge le comunicazioni e le eventuali interrogazioni ed interpellanze.

Durante la riunione del Consiglio, il Presidente:

1. dirige e modera la discussione;
2. sospende momentaneamente, nel caso di gravi contrasti o di necessità, la seduta del Consiglio o la rinvia, previa approvazione a maggioranza dei Consiglieri;
3. mette ai voti le mozioni o le proposte proclamandone il risultato;
4. adotta quei provvedimenti che si rendono necessari per il regolare svolgimento degli interventi dei consiglieri e, in generale, della seduta nel suo complesso;
5. dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse nel caso di gravi intemperanze del pubblico;
6. dichiara chiusa la seduta.

Art.3- Convocazione

L'iniziativa della convocazione di un organo Collegiale è esercitata dal Presidente, o da un terzo dei componenti, o dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, e con almeno 24ore di anticipo nel caso di riunioni d'urgenza. In questo caso la convocazione potrà esser fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare il luogo di riunione, gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora di inizio e di termine, e deve essere affissa all'Albo. Salvo eccezioni, le riunioni devono avvenire in orari non coincidenti con le lezioni.

L'orario delle riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva viene deciso nel rispetto degli impegni di lavoro dei componenti i due organismi. La loro durata è di norma fissata in due ore.

Art.4 -Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione, e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel loro numero non vanno considerati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art.5 - Ordine della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

La discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene secondo il relativo ordine di iscrizione.

L'inversione dell'ordine del giorno o l'inserimento di nuovi punti urgenti nell'ordine del giorno può essere richiesto dal Presidente o da un consigliere e viene approvato dal Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

La proposta di variazione può essere illustrata brevemente e solo dal proponente; è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.

Art.7- Diritto d'intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale - data loro la parola dal Presidente - possono ed hanno il diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in questione. Per un ordinato svolgimento degli interventi Il Presidente ha la facoltà di moderare gli interventi.

Art.8-Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono esporre in breve i motivi per cui voteranno a favore o contro il deliberando, o i motivi per cui si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente. Al momento del voto nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art.9- Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano, oppure con appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti l'Organo Collegiale. Il voto è segreto quando riguarda persone determinate o determinabili. Le sole votazioni che riguardano persone si prendono a scrutinio segreto, col sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo se i componenti non si trovano in numero legale. I componenti che dichiarano di astenersi dal voto si considerano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (salvo speciali disposizioni). In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Una volta chiusa, la votazione non può più essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri, e non può nemmeno essere ripetuta, salvo non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti (punti) con votazioni separate, alla fine si procederà con votazione conclusiva sul provvedimento nella sua globalità, testé riformulato.

Art.10 - Risoluzioni

I componenti del Consiglio d'Istituto possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'Organo su argomenti specifici.

Art.11- Verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità della riunione: data, ora e luogo, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, l'OdG.

Per ogni punto all'OdG si indicano in breve le considerazioni emerse nella discussione, poi si dà conto dell'esito della votazione: presenti, votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, maggioranza. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

I verbali delle sedute sono raccolti in appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal DS per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso a.s.

Copia del verbale viene inviata ad ogni singolo membro del Consiglio d'Istituto con la convocazione alla seduta successiva. Il verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio di ogni seduta. Dopo l'approvazione viene pubblicato nel sito della scuola.

Art. 12 - Commissioni di lavoro e studio

Il Consiglio di Istituto al fine di meglio realizzare il suo potere di iniziativa e svolgere la sua attività conoscitiva dei problemi, può decidere di costituire, per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di lavoro nominate tra i componenti del Consiglio stesso ed allargate ai componenti del Collegio dei Docenti. Le Commissioni di lavoro e studio approfondiscono la conoscenza tecnica del problema o argomento loro affidato, secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, relazionano e formulano proposte al Consiglio cui è demandata ogni decisione in merito.

Art.12- Decadenza dei membri

I membri dell'OC sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificati motivi. Spetta al Consiglio d'Istituto vagliare le giustificazioni degli interessati.

Art.13- Dimissioni

I componenti eletti dall'OC possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. Una volta che il Consiglio d'Istituto abbia preso atto delle dimissioni, esse divengono definitive ed irrevocabili.

Art.14- Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'Art.22 DPR 416/74. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 15 - Composizione della giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva si compone di 6 membri, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416, D.Lgs 297/ 94

a - vengono eletti dal Consiglio tra i suoi componenti:

- un rappresentante del personale docente;
- un rappresentante del personale non docente;
- due rappresentanti dei genitori degli alunni;

b - vi appartengono di diritto:

- il Dirigente Scolastico che la presiede;

Le funzioni di Segretario della Giunta vengono svolte dal direttore dei servizi di segreteria, in caso di sua assenza la funzione di Segretario viene svolta dal collaboratore amministrativo con maggiore anzianità di servizio.

Art. 16 -Convocazione della giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva é convocata dal Dirigente Scolastico di norma prima delle sedute del Consiglio.

La Giunta Esecutiva deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno il terzo dei membri della Giunta stessa, o il Presidente del Consiglio d'Istituto.

L'avviso di convocazione deve essere diramato ai membri della Giunta almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi urgenti e per conoscenza ai membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 17 - Validità delle riunioni della giunta esecutiva

La riunione della Giunta Esecutiva è valida se vi intervengono almeno la metà più uno dei membri in carica. In caso di assenza del Dirigente scolastico, la riunione della Giunta viene presieduta dal Collaboratore con funzioni vicarie e in assenza anche di quest'ultimo dal rappresentante del personale docente.

Di ogni riunione deve essere steso verbale.